

N.I. 51/2021

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 02 Luglio 2021

Oggetto: DL n.99 del 30.06.21 Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese

Informiamo della pubblicazione del Decreto in oggetto, consultabile sul portale della Gazzetta Ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/>.

Di seguito trasferiamo alcune anticipazioni di commento importanti ai fini delle attività del nostro settore, riservandoci una trattazione più approfondita e di dettaglio nei prossimi giorni.

In particolare questo decreto ci consente di evidenziare, come Comufficio sta facendo da tempo, il tema del pagamento elettronico e del ruolo che in questo contesto desideriamo che l'RT abbia.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



Sospensione del cash back e previsioni di nuovi crediti di imposta

L'art. 1 del Decreto-Legge 30.6.2021, n. 99 (in GU n.155 del 30-6-2021) ha "sospeso" la procedura Cashback per il **semestre 1-7-21 / 31-12-21** ed ha introdotto la previsione di specifici **crediti d'imposta** per incentivare gli esercenti all'utilizzo dei **sistemi POS**.

Quanto alla procedura di rimborso del c.d. Cashback, il decreto è intervenuto direttamente sul Regolamento che lo disciplina (DM-MEF del 24.11.2020, n. 156), eliminando il secondo dei tre semestri di operatività che erano stati originariamente previsti.

La procedura resta quindi **al momento valida** per il successivo semestre **1-1-22 / 30-6-22**, anche se il Decreto ha apportato modifiche in ordine ai contenuti, modalità e tempistiche di erogazione dei rimborsi.

Quanto invece all'incentivazione degli esercenti all'utilizzo dei **sistemi POS**, il decreto è intervenuto secondo due direttive:

- a) con l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 22 del DL 26.10.19 n. 124, il decreto ha incrementato, elevandola al **cento per cento**, la misura del **credito d'imposta**, già ordinariamente stabilita nella misura del 30 per cento a favore degli esercenti, con riferimento alle commissioni maturate nel periodo **dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**; tuttavia il benefico spetta a condizione che gli esercenti "adottino strumenti di pagamento elettronico **collegati** agli strumenti di cui **all'articolo 2, comma 3**, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di **pagamento evoluto** di cui al **comma 5-bis** del predetto articolo."
- b) con l'inserimento dell'art. 22-bis nel DL 26.10.19 n. 124, il decreto ha inoltre provveduto ad incentivare con uno **specifico credito d'imposta**, gli esercenti che utilizzano **POS collegati a RT** o ad altri **strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**.

Il nuovo articolo 22-bis prevede tuttavia **due ipotesi distinte**:

- b.1) soggetti che "che, **tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano** strumenti che consentono forme di pagamento elettronico **collegati** agli **strumenti di cui all'articolo 2, comma 3**, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Ndr: nella rubrica dell'articolo questi strumenti sono indicati come RT); ad essi spetta un credito di imposta, parametrato al **costo di acquisto**, di **noleggio**, di **utilizzo** degli strumenti stessi, nonché delle **spese di convenzionamento** ovvero delle **spese sostenute per il collegamento tecnico** tra i predetti strumenti."
Il credito d'imposta spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, nelle seguenti misure:
 - a) **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
 - b) **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
 - c) **10 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
- b.2) I soggetti che, **nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** di cui al all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad essi spetta un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle seguenti misure:

Aderente a



Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- a) **100 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il decreto-legge n. 99 dovrà essere convertito in legge (ovvero modificato o respinto) entro il **29 agosto 2021**.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

